

Comune di Recoaro Terme

Provincia di Vicenza



REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Adottato con delibera C.C. n. 75 del 6.7.1993
Controdedotto con delibera C.C. 97 del 15.10.1993
Modificato con delibera C.C. n. 17 del 2.5.2002
Modificato con delibera C.C. n. 15 del 16.4.2003
Modificato con delibera C.C. n.67 del 29.9.2009

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ART. 1

1. Il presente regolamento determina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.

ART. 2

Scopi dell'iniziativa comunale.

L'Amministrazione Comunale, consapevole dell'attiva presenza sul proprio territorio, di soggetti pubblici e privati singoli e/o associati, intimamente connessi al tessuto socio-economico del medesimo, stabilisce di promuovere, favorirne e sostenerne le iniziative, avuto riguardo alle loro finalità ed alla propria azione amministrativa nell'interesse comune della popolazione.

ART. 3

Criteri generali

La partecipazione finanziaria del Comune si articolerà in contributi di tipo:

1 - ORDINARIO - ANNUALE

Per le associazioni a scopi umanitari e culturali, sportivi-ricreativi-sociali-ambientali viene erogato un contributo annuale a sostegno della normale attività gestionale, in rapporto all'interesse e finalità che rivestono per la Comunità, su domanda da presentare entro il 31 agosto di ogni anno affinché l'Amministrazione possa avere elementi di confronto che permettano un'obiettiva valutazione dei diversi interventi ed iniziative a livello locale.

2 - ORDINARIO - SU CONVENZIONE

Il Consiglio Comunale si riserva di stipulare convenzioni con Enti o Privati, i quali gestiscano servizi fruibili in tutto o in parte da tutti i cittadini, mediante strutture proprie o pubbliche.

La durata della convenzione, di norma, dovrà coincidere con il mandato consiliare.

Negli organi di gestione dovranno essere previsti almeno due rappresentanti nominati dal Consiglio Comunale.

3 - STRAORDINARIO

Per gli interventi non considerati dai precedenti articoli o per interventi di carattere eccezionale e/o comunque non prevedibili, la Giunta Comunale potrà, di volta in volta valutare il loro interesse in rapporto ai fini istituzionali dell'Amministrazione ed alle esigenze del territorio e della popolazione e contribuire fino ad un massimo del 50% delle spese ammesse.

4 - PATROCINIO

L'Amministrazione Comunale potrà partecipare direttamente alle iniziative proposte in ciascuno dei settori d'intervento considerati negli articoli, disponendo il proprio patrocinio nel modo seguente:

- a) assumendosi la spesa o parte di essa per l'organizzazione materiale dell'intervento;
- b) intervenendo con proprie targhe, coppe, trofei, ecc.;
- c) contribuendo con quota parte alle spese sostenute sulla base del rendiconto, redatto secondo lo schema di cui all'allegato sub D) al regolamento;
- d) erogando, con provvedimento della Giunta Comunale e su presentazione della relazione secondo il modello allegato sub E) al regolamento un contributo finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa proposta, fino ad un massimo di € 1.000,00.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio concesso dal Comune.

SOGGETTI DESTINATARI

I soggetti destinatari dei contributi previsti e disciplinati dal presente Regolamento sono i seguenti:

- a) Enti Pubblici;
- b) Enti Privati;
- c) Associazioni riconosciute e non riconosciute, Comitati e Fondazioni;
- d) Gruppi di volontariato;
- e) Famiglie e persone singole;
- f) Scuole ed organismi scolastici;
- g) Imprese artigiane e turistiche.

Tutti i soggetti devono, di norma, essere residenti nel territorio comunale e/o comunque avere la sede legale ed operare in prevalenza nel medesimo, senza scopo di lucro. La Giunta Comunale potrà comunque tenere in considerazione richieste di soggetti operanti in ambito sovracomunale.

ART. 4 Pubblicità

L'Amministrazione Comunale favorirà la massima diffusione e conoscenza del presente Regolamento promuovendo le iniziative più opportune in proposito.

Ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.1991, n. 412, verrà istituito un albo dei soggetti beneficiari delle sovvenzioni, di cui all'art. 1 del presente regolamento.

TITOLO II - AMBITI D'INTERVENTO

CAPO I

ART. 5

Articolazione delle iniziative

L'attività contributiva del Comune, nei limiti delle risorse disponibili in materia, si sviluppa nei seguenti ambiti d'intervento:

- a) socio-assistenziale;
- b) economico;
- c) ambientale-territoriale;
- d) scolastico-culturale;
- e) turistico-sportivo-ricreativo.

La natura dell'intervento richiesto dai soggetti beneficiari verrà oggettivamente individuata sulla base degli aspetti e dei caratteri presentati dal medesimo, tenuto conto dei criteri disciplinanti ciascun ambito d'intervento.

CAPO II

ART. 6

A) Interventi socio-assistenziali.

L'ambito d'intervento è segnato principalmente dall'esigenza di compensare le forme endemiche di emarginazione, povertà e disagio, privilegiando le iniziative che, incontrando i reali bisogni delle persone e delle famiglie, attivino espressioni di partecipazione e solidarietà tra la popolazione.

In particolare gli interventi potranno riguardare:

- a) singoli o famiglie in condizioni di particolari necessità economiche;
- b) famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- c) minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;
- d) ex detenuti;
- e) persone di cui agli artt. 6 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui);
- f) emigrati che rimpatriano definitivamente nel Comune di Recoaro Terme;
- g) soggetti che necessitano di un reinserimento sociale.

Per l'attuazione dei propri obiettivi l'Amministrazione sosterrà prioritariamente l'azione degli organismi pubblici operanti nel settore senza scopo di lucro, nonché le iniziative del privato, sociale e del volontariato.

Gli interventi attuati mediante delega all'U.L.S.S. sono adottati nel rispetto del presente regolamento, in particolare l'assistenza domiciliare svolta dall'U.L.S.S. segue le disposizioni previste dall'art. 11; il ricovero in apposite strutture di minori e handicappati segue quanto previsto dall'art.10.

La contribuzione ai costi dei servizi, da parte degli utenti dei C.E.O.D. (centri educativi occupazionali diurni) gestiti dall'U.L.S.S. vengono calcolati sulla base di criteri definiti in collaborazione tra U.L.S.S. e Comuni ed approvati dagli Assessori ai Servizi Sociali in seduta comune.

ART. 7

Minimo vitale

1. Gli interventi finanziari del Comune a favore dei soggetti di cui al precedente art. 6 avverranno secondo il criterio del "minimo vitale".
2. Per "minimo vitale" si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari, integrato con la considerazione di alcuni bisogni di vita di relazione. Esso è calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima per i lavoratori, erogata dall'INPS al primo gennaio di ogni anno.
3. Il "minimo vitale" del nucleo familiare composto da più persone, è calcolato sommando le seguenti quote:
 - a) il primo componente: 100% della quota base;
 - b) il secondo componente: 70% della quota base;
 - c) per ogni altro componente fino ad otto anni: 32% della quota base;
 - d) per ogni altro componente dai nove ai diciotto anni: il 42% della quota base;
 - e) per ogni altro componente oltre i 18 anni: 50% della quota base;
 - f) per i componenti del nucleo familiare che, a seguito di malattia od infortunio, si trovano in uno stato di parziale o di totale non autosufficienza, attestato da certificato medico: 120% della quota base;
 - g) per spese documentate di assistenza infermieristica domiciliare e di frequenza a centri educativi e scolastici (asili nido, scuole di ogni ordine e grado, centri terapeutici o comunità per la riabilitazione): la spesa effettivamente sostenuta fino ad un massimo del 50% della quota base;
 - h) per spese di riscaldamento limitatamente al periodo in cui è consentito l'utilizzo dell'impianto termico: 10% della quota base.
- 4) Il canone di locazione deve essere sommato, nel limite massimo determinato ai sensi del comma 2 del successivo articolo 8, alle quote di cui ai

commi precedenti nel suo reale ammontare, risultante da contratto o da altro documento valido.

5) Il "minimo vitale" della persona sola è pari al 120% della quota base, maggiorata delle spese di cui alle lettere g) e h) del comma 3 e di cui al comma 4 del presente articolo calcolate nella misura indicata dalle predette disposizioni.

ART. 8

1. L'entità del contributo da erogare per assicurare il "minimo vitale" è pari alla differenza tra il minimo vitale stesso, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 7, ed il reddito accertato.
2. La Giunta Comunale determina, entro il 31 gennaio di ogni anno:
 - la misura massima dell'importo relativo al canone di locazione (comma 4 del precedente art. 7);
 - la misura massima mensile del contributo del minimo vitale (comma 1 del presente articolo) erogabile nell'anno di competenza.
3. Nel caso in cui la Giunta non adotti alcuna determinazione entro il termine di cui al precedente comma, si applicano le misure stabilite per l'anno precedente.

ART. 9

1. Per ottenere il contributo del minimo vitale (art. 7), dovrà essere presentata apposita richiesta (di cui al modello allegato sub A) al presente regolamento) indirizzata al Sindaco e compilata sul modulo fornito dal Comune, contenente tutte le notizie e le dichiarazioni dirette ad accertare la composizione, la situazione abitativa, il reddito ed i beni immobili di proprietà del nucleo familiare, nonché la mancanza di persone obbligate agli alimenti. Non devono essere considerati l'alloggio occupato dalla famiglia e gli immobili che, per il loro stato di conservazione o per la loro dislocazione, siano difficilmente commerciabili o di scarso valore economico.

I beneficiari sono comunque tenuti a comunicare le variazioni alle situazioni di bisogno, che hanno determinato l'intervento comunale.

2. La domanda e la dichiarazione sono ricevute dal responsabile dell'Ufficio per i servizi sociali del Comune.
3. Gli accertamenti, eventualmente necessari per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, devono essere effettuati d'ufficio, e, solo nei casi in cui ciò non sia possibile, mediante la richiesta di produzione di documenti.

4. La Giunta Comunale determina l'ammontare dei contributi da erogare, sulla base delle richieste pervenute e dell'istruttoria svolta dall'Ufficio per i servizi sociali, che attesterà la rispondenza delle domande accolte ai criteri di cui al presente capo.
5. Il contributo è erogato con la periodicità fissata nella deliberazione di cui al precedente comma.
6. Per i sussidi ed i contributi "una tantum" corrisposti a soggetti bisognosi, la misura viene stabilita di volta in volta dalla Giunta Comunale, avuto riguardo allo stato di bisogno, evidenziato dalla relazione istruttoria degli uffici e disponibilità dell'apposito fondo di bilancio.

ART. 10

Retta di degenza

1. Il Comune concorre al pagamento della retta di degenza, su apposita domanda compilata utilizzando il modello sub A) che si allega al presente Regolamento, nelle apposite strutture residenziali delle persone che non riescono a vivere in modo autonomo nel proprio ambiente.
2. Il concorso del Comune deve essere tale da assicurare all'assistito una quota pari al 20% della pensione minima per i lavoratori erogata dall'INPS al primo gennaio di ciascun anno.
3. Nel rispetto del limite di cui al precedente comma, il concorso del Comune è subordinato:
 - a) alla mancanza di persone obbligate agli alimenti oppure all'esistenza di persone obbligate agli alimenti in condizioni d'indigenza o sprovviste di reddito superiore al "minimo vitale", determinato ai sensi del precedente articolo 7;
 - b) all'insufficienza del reddito dell'assistito per il pagamento dell'intera o di quota parte della retta di ricovero.
4. Il Comune provvederà al recupero delle somme pagate, qualora sia accertata l'esistenza di beni immobili di proprietà dello stesso assistito, con esclusione dell'alloggio di proprietà direttamente utilizzato per propria abitazione e di quegli immobili che, per il loro stato di conservazione o per la loro dislocazione, siano difficilmente commerciabili o di scarso valore economico.
5. Dopo l'istruttoria dell'Ufficio per i servizi sociali che proporrà la misura del concorso comunale sulla base dei criteri fissati dal presente articolo, la Giunta provvederà a determinare l'importo dell'intervento finanziario del Comune.

ART. 11

Assistenza domiciliare e pasti caldi

1. Il Comune, allo scopo di favorire l'usufruzione del servizio di assistenza domiciliare e pasti caldi, concede agevolazioni economiche, su apposita domanda compilata utilizzando il modello che si allega sub A) al presente regolamento, consistenti in una riduzione della misura della contribuzione dovuta al Comune:
 - del 100%, ai soggetti con reddito pari al "minimo vitale";
 - del 75% ai soggetti con reddito non superiore al 120% del "minimo vitale";
 - del 50% ai soggetti con reddito superiore al 140% del "minimo vitale";
 - del 25%, ai soggetti con reddito non superiore al 160% del "minimo vitale";
 - oltre il 161% del minimo vitale, nessuna riduzione.
2. Il "minimo vitale" è determinato ai sensi del precedente art. 7 ed in relazione al solo nucleo familiare per quanto riguarda gli interventi in oggetto.
3. Le riduzioni di cui al precedente punto 1 sono calcolate sulla misura della contribuzione dell'utenza nel servizio di assistenza domiciliare, determinato dalla Giunta Comunale, entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base dei costi del servizio stesso e nel rispetto del limite minimo complessivo di copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale fissato dalle leggi dello Stato.
4. Le domande di riduzione presentate dagli interessati al Comune, con le modalità di cui al precedente art. 9, saranno corredate dall'istruttoria dell'ufficio per i servizi sociali tenendo conto di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo.
5. Il Contributo è stabilito nel rispetto ed entro i limiti fissati dal presente articolo.
6. Il servizio sociale comunale, rispetto ai criteri sopra indicati, può sottoporre proposte in deroga, in presenza di particolari situazioni di disagio psicologico, culturale e sociale.

ART. 12

B) Interventi nel settore economico

L'Amministrazione Comunale persegue la valorizzazione e l'incentivazione delle risorse produttive ed economiche locali, promuovendo e sostenendo in particolare le seguenti iniziative:

- a) la partecipazione delle imprese locali, commerciali, agricole, artigianali e turistiche a manifestazioni per fiere, mostre, mercati, ecc.;

- b) la promozione di interventi tesi a valorizzare e sviluppare la fruizione turistica dei beni ambientali, storici ed artistici e le risorse produttive locali;
- c) la realizzazione di studi e progetti rivolti all'individuazione degli strumenti e di mercato per la miglior fruizione del territorio e dell'ambiente ai fini economici;
- d) le attività artigianali di produzione di beni e servizi e le attività commerciali;

Gli interventi finanziari del Comune di cui alla lettera d) sono diretti esclusivamente ad agevolare la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito o di fondi comuni per contrarre polizze assicurative a copertura dei rischi imprenditoriali.

Il Comune interviene, altresì, con contributi, su apposita domanda compilata utilizzando il modello sub B) che si allega al presente Regolamento, per sostenere le attività agricole mediante l'erogazione di contributi:

1- AGLI ALLEVATORI

- a - per la buona tenuta di tori di razza bruno-alpina di alta genealogia, adibiti alla monta pubblica;
- b - per ogni manza selezionata gravida, di razza bruno-alpina, limousine e frisona italiana acquistata, qualora venga assunto l'impegno di tenere il capo bovino almeno tre anni, salvo casi di forza maggiore;
- c - per gli interventi di risanamento igienico delle stalle;
- d - progettazione di concimaie e di strade poderali interpoderali;
- e - contributi di macellazione presso mattatoi autorizzati;

2 - AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI ANCHE NON A TITOLO PRINCIPALE O LORO ASSOCIAZIONI

- a - per l'avvio di nuove attività agricole complementari, quali l'apicoltura, l'elicicoltura e altre;
- b - nelle spese per l'acquisto di materiale e/o l'impiego di macchine operatrici per la manutenzione, l'allargamento e la sistemazione delle strade rurali di accesso alle loro aziende e ai loro fondi (strade poderali), delle strade che servono una pluralità di aziende (strade interpoderali e silvo pastorali), edifici rurali nonché di muri di contenimento in sasso dei terreni agricoli che si trovano, in particolare, in prospicenza di strade comunali, vicinali ed interpoderali;
- c - di corrispondere un contributo massimo di L. 100.000= a parziale copertura delle spese di trasporto in un macello pubblico della zona per la macellazione di un solo capo per uso familiare.

3 - A GRUPPI DI IMPRENDITORI AGRICOLI O DI ALLEVATORI E ALLE LORO ASSOCIAZIONI:

- a - nelle spese di organizzazione di incontri di divulgazione e di aggiornamento a favore dello sviluppo del settore agricolo e zootecnico;
- b - nelle spese per la realizzazione di prove foraggere con l'uso di sementi selezionate per campi dimostrativi per la coltura delle foraggere.

La misura del contributo non può essere superiore:

- a L. 300.000= per ogni capo, per l'ipotesi di cui alla lettera 1a);
- al 40% della spesa sostenuta, accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale, per le ipotesi di cui alla lettera 1c);
- al 50% della spesa sostenuta (fino ad una massimo di Lire 300.000=), accertata dall'Ufficio Comunale, per gli interventi di cui alla lettera 2a);
- al 30% della spesa sostenuta, accertata dall'Ufficio Tecnico; comunale, per le ipotesi di cui alla lettera 2b);
- al 20% della spesa sostenuta, debitamente documentata, per le ipotesi di cui alle lettere 3 a) e 3b).

I contributi stabiliti in misura fissa nel precedente comma, potranno essere aumentati dalla Giunta Comunale con riferimento al tasso ufficiale di inflazione registrato nell'anno precedente.

Tutti gli interventi sul settore primario potranno essere delegati alla Comunità Montana.

C) - TERRITORIO E AMBIENTE

CAPO I

ART. 13

Il Comune interviene con contributi per favorire il miglioramento e l'estensione delle reti viaria, acquedottistica e fognaria.

Gli interventi si riferiscono principalmente alle attività e alle iniziative promosse per la tutela e la fruizione dei beni ambientali esistenti nel territorio comunale, favorendo in particolare:

- a) la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) la conoscenza dei beni naturali ed ambientali;
- c) l'equilibrata fruizione dei beni ambientali nel rispetto dei necessari principi di tutela e salvaguardia del territorio e della natura;
- d) il miglioramento e l'estensione delle reti viaria, acquedottistica e fognaria.

ART. 14

Il Comune concede contributi, anche sotto forma di fornitura del materiale necessario per la realizzazione dell'intervento, quando esso viene eseguito direttamente da soggetti di cui all'art. 15:

a - per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito pari alle spese del materiale;

b - per la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali non soggette ad uso pubblico, in misura non eccedente il quinto della spesa;

c - per la costruzione o la manutenzione straordinaria, mediante la sostituzione delle tubazioni, di acquedotti rurali nonché per l'installazione di impianti di potabilizzazione dell'acqua nelle contrade - con esclusione delle spese relative ai lavori di allaccio alle singole abitazioni o alle stalle che rimangono in ogni caso a carico degli interessati - pari alla spesa del materiale;

d - per la costruzione di reti fognarie e di impianti terminali di depurazione a servizio dei fabbricati esistenti nelle contrade, in misura pari alla spesa del materiale;

e - per la pulizia delle strade e delle valli, proporzionati alla qualità, quantità ed importanza dell'intervento proposto;

f - per la raccolta straordinaria di rifiuti riciclabile, fino ad un massimo per Kg. pari alle spese sostenute dall'Amministrazione per il loro smaltimento.

ART. 15

Hanno titolo alla concessione dei contributi gli utenti delle strade vicinali ed i residenti nelle contrade, con titolo di preferenza per quelli che si riuniscono in consorzi, anche di fatto, per la realizzazione degli interventi, di cui al precedente articolo.

La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il 31 Agosto di ciascun anno, al Sindaco del Comune e dovrà essere compilata sull'apposito modulo sub B) fornito dal Comune, che si allega al presente Regolamento, contenente:

a) una sommaria descrizione dell'intervento da eseguire;

b) la/e persona/e a cui dovrà/anno essere indirizzate le comunicazioni del Comune e a cui dovrà/anno essere intestato/i il/i mandato/i di pagamento del contributo;

c) la dichiarazione sottoscritta dai proprietari di messa a disposizione dell'eventuale porzione di terreno necessaria ai lavori.

ART. 16

I lavori ammessi a contributo dovranno essere ultimati entro l'anno (dall'esecutività della delibera di concessione del contributo).

Avuta comunicazione dell'ultimazione dei lavori, il funzionario dirigente l'ufficio tecnico comunale redigerà:

- lo stato finale dei lavori;
- il certificato di regolare esecuzione

L'erogazione del contributo verrà effettuata sulla base della documentazione di cui al precedente comma.

Resta a carico dei soggetti beneficiari del contributo, l'onere di munirsi delle concessioni, licenze, autorizzazioni, nulla osta e di quanto altro necessario per realizzare l'intervento ammesso al contributo stesso.

ART. 17

La misura del contributo comunale deve essere calcolata al netto di eventuali contributi ricevuti allo stesso titolo da altri enti.

Art. 18

D) Interventi scolastico- culturali ed educativo-assistenziali e di solidarietà.

Gli interventi, volti al sostegno delle attività e delle iniziative culturali ed educative, promosse da scuole, Enti Pubblici e privati, associazioni e comitati, saranno particolarmente considerati nel seguente ordine:

- a) manifestazioni ed avvenimenti culturali riservati alla scuola dell'obbligo, promosse dall'Amministrazione scolastica e/o altri organismi del settore;
- b) sostegno economico agli studenti bisognosi per il proseguimento degli studi;
- c) sostegno all'organizzazione scolastica per il miglioramento e/o il rinnovo delle attrezzature e del servizio scolastico (nelle scuole dell'obbligo e materne), per la realizzazione dei servizi di mensa e trasporto, nonché alle esigenze strutturali e gestionali delle scuole materne ed asili nido;
- d) agli interventi svolti da Associazioni di volontariato con attività di solidarietà sociale a livello locale;
- e) attività di valorizzazione dei beni artistici, storici, culturali e sociali della comunità locale;
- f) sviluppo delle iniziative rivolte allo scambio culturale tra comunità nazionali e/o straniere;
- g) organizzazione e svolgimento di manifestazioni di carattere culturale, artistico, scientifico, economico e sociale;

h) pubblicazione di opere letterarie (testi, cronache, monografie, ricerche, ecc.) che contribuiscono alla diffusione della cultura locale o di particolare valore artistico.

ART. 19

Diritto allo studio

1. Il Comune, allo scopo di favorire il diritto allo studio, concede agevolazioni economiche consistenti nella riduzione del contributo dovuto dall'utenza per i servizi di assistenza scolastica di competenza del Comune stesso.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma:

- sono accordate nella misura percentuale del 100%, del 50% e del 25% degli importi dovuti, prendendo come parametro di calcolo della riduzione l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) relativo all'anno precedente;

- sono calcolate sulla base dei costi dei servizi stessi e secondo criteri di armonizzazione con analoghe riduzioni concesse dalla Regione Veneto, sulla base di apposita Deliberazione di Giunta Comunale da adottare entro il 31 agosto di ogni anno e valida per l'anno scolastico successivo;

3. Le riduzioni sono concesse su richiesta degli interessati, da presentare nei termini e con le modalità previste annualmente dalla Deliberazione di cui al capo precedente;

4. Nel caso di utenti residenti in zone non servite dal trasporto scolastico organizzato dal Comune, ovvero obbligati ad avvalersi oltre che del servizio comunale anche di altri servizi di trasporto, su richiesta degli interessati e tenuto conto delle disponibilità di bilancio, il Comune può concedere agevolazioni economiche fino ad un massimo del 50% delle spese necessarie per l'accesso alle scuole frequentate."

ART. 20

E) Interventi nel settore ricreativo, turistico e sportivo.

Le attività ricreative, turistiche e sportive, considerate nel presente articolo, si rivolgono alla fruizione del tempo libero nonché alla pratica sportiva dilettantistica, attività teatrale musicale, artistica, ecc. organizzate da associazioni e/o gruppi amatoriali, aventi particolare riscontro per il prestigio dell'immagine comunale, o finalizzate a promuovere le suddette attività nei giovani.

In considerazione della vocazione turistica del nostro centro termale le attività indicate al 1° comma dovranno svolgersi secondo una programmazione da effettuarsi entro il mese di Marzo di ogni anno tra le associazioni o gruppi che intendano svolgere le attività, l'Assessorato al

Turismo, l'A.P.T. ed il Comitato di Promozione Turistica, se istituito. In tale circostanza il Comune stabilirà il patrocinio delle manifestazioni secondo le modalità dell'art. 3.4.

Le manifestazioni regolamentate dal presente articolo sono riferibili solo a quelle che si svolgeranno senza carattere di periodicità e le domande dovranno essere inoltrate prima della riunione programmatica. Mentre per tutte le altre manifestazioni si rinvia ai singoli articoli del regolamento.

TITOLO III - MODALITA'

ART. 21

I soggetti interessati dovranno proporre all'Amministrazione Comunale, per iscritto ed entro il 31 agosto di ciascun anno, domanda compilata utilizzando il modello che si allega sub B) al presente Regolamento, per l'ottenimento dei benefici previsti dai precedenti artt. 18 e 20 precisando e presentando:

- a) i dati anagrafici e fiscali del richiedente;
- b) una relazione dettagliata dell'intervento e/o dell'iniziativa proposti;
- c) un breve quadro economico dell'intervento o una descrizione della propria situazione economica, se si tratta di casi personali;
- d) la dichiarazione dei redditi, il bilancio dell'ultimo esercizio, il consuntivo ed il programma annuale di attività, se si tratta di persone giuridiche e/o associazioni; la Giunta Comunale potrà richiedere copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo;
- e) l'ultima dichiarazione dei redditi precedente alla richiesta, se si tratta di persona fisica, o il mod. 101 od il mod. 201 e la descrizione ed ubicazione di eventuali proprietà immobiliari (tale documentazione potrà essere anche attestata con la dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge gennaio 1968 n. 15);
- f) le modalità e la misura del beneficio richiesto.

Nella domanda si dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver usufruito e di non intendere usufruire di contributi allo stesso titolo da parte di altri Enti Pubblici.

Non sono obbligati al rispetto dei termini per la presentazione delle domande per gli interventi i soggetti di cui all'art. 3.3 del presente Regolamento.

Il contributo comunale non potrà superare la percentuale del 95% di quanto richiesto.

ART. 22

Per ciascun esercizio annuale la Giunta Comunale, sulla base delle domande pervenute entro il 31 agosto, predispone un programma di iniziative relative agli ambiti d'intervento considerati dal presente Regolamento, riservandone una quota per gli interventi straordinari fino ad un massimo di 1/3 delle somme riservate ai contributi annuali ordinari.

Il tipo e la mole finanziaria degli interventi programmati troveranno ospitalità negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione, compatibilmente con le disponibilità dei medesimi.

Dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione, gli interventi formeranno oggetto di apposita deliberazione della Giunta Comunale, che si adotta entro il mese di Febbraio, di cui verrà data comunicazione agli interessati, con la precisazione delle modalità dell'assegnazione.

L'Amministrazione provvederà altresì a comunicare per iscritto agli interessati le ragioni del mancato accoglimento delle loro domande.

L'istruttoria delle domande terrà conto:

- a) delle finalità e della consistenza delle iniziative;
- b) degli elementi di costo ed economici;
- c) della rispondenza agli interessi pubblici;
- d) della compatibilità con i programmi dell'Amministrazione;
- e) delle effettive situazioni personali e familiari di disagio e di bisogno socio-economico.

ART. 23

Le assegnazioni di cui al precedente art. 22, contributo ordinario annuale previsto dall'art. 3.1, vengono deliberate dalla Giunta Comunale che ne determina la misura in base ai criteri evidenziati nelle relative istruttorie e tenendo conto, settore per settore, del numero delle domande e delle disponibilità di bilancio.

L'erogazione dei contributi ordinari di cui all'art. 3.1 avviene, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di assegnazione, in un'unica soluzione entro il mese di Marzo.

Per gli interventi straordinari di cui all'art. 3.3, l'erogazione sarà corrisposta al 50% in acconto ed il restante 50% a consuntivo, salve diverse valutazioni della Giunta Municipale per l'eccezionalità del caso.

ART. 24

E' prevista l'istituzione di un Albo ai sensi dell'art.22 della Legge 30.12.1991 n. 412.

ART. 25

Norma transitoria.

Per l'anno 1993 il termine del 31 agosto fissato all'art. 21 è stabilito al 31.12.1993.

Il presente Regolamento che si compone di n. 25 articoli e n. 5 allegati:

A) modello della domanda contributi sociali;

B) modello domanda contributi diversi;

C) scadenziario;

D) rendiconto iniziativa;

E) relazione iniziativa.

entrerà in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____, pubblicata il _____, in atti CO.RE.CO. di Vicenza al n. _____ del _____

Il predetto Regolamento Comunale è stato successivamente ripubblicato all'Albo Pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vetrano Dott. Simone M.